



[Torna alla pagina precedente](#)

Publicato il 03/04/2017

N. 04131/2017 REG.PROV.COLL.
N. 12596/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio**

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale
12596 del 2015, proposto da:

Avis Budget Italia Spa, in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentata e difesa
dagli avvocati Stefania Bariatti, Filippo
Brunetti, Ernesto Pignataro, elettivamente
domiciliata in Roma, via XXIV Maggio, 43,
presso lo studio legale Chiomenti;

contro

L'Autorità garante della concorrenza e del
mercato, in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentata e difesa
dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento dell' Autorità garante della concorrenza e del mercato, adottato nell'adunanza del 9 luglio 2015 nell'ambito del procedimento n. IP-231, notificato alla ricorrente il 24 luglio 2015.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2017 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con provvedimento n. 25073 del 7 agosto 2014 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (d'ora innanzi anche Autorità o AGCM) deliberava di chiudere un procedimento in materia di pratiche commerciali scorrette, iniziato nei confronti di Avis Budget Italia Spa (d'ora innanzi Avis), senza accertare l'infrazione e

rendendo obbligatori gli impegni proposti dalla società ai sensi dell'art. 27, comma 7, del d.lgs. 206/2005.

Gli impegni prevedevano la messa a disposizione dei consumatori di dispositivi antineve inclusi nella dotazione delle autovetture noleggiate presso Avis nel Centro e nel Nord Italia, nonché l'inserimento, sul sito internet della società, di un avviso che rendesse nota l'obbligatorietà dei detti dispositivi per circolare in talune strade, in forza di ordinanze emesse dai competenti enti locali.

In data 9 luglio 2015, all'esito di un procedimento iniziato il 18 febbraio 2015, l'Autorità emanava il provvedimento impugnato, con il quale, ritenuta l'inottemperanza agli impegni assunti da Avis, irrogava alla società una sanzione amministrativa pecuniaria di € 300.000,00 (trecentomila).

Il provvedimento veniva impugnato da Avis, che articolava i seguenti motivi di doglianza:

1. Violazione e falsa applicazione di legge, con riferimento all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
2. Violazione del principio della certezza del diritto e del legittimo affidamento; violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della l. n. 689/81, violazione e falsa

applicazione della l .n. 241/1990 sulla durata del procedimento amministrativo; violazione del principio di leale cooperazione, eccesso di potere;

3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 27, comma 7, e 27, comma 12, del codice del consumo, eccesso di potere per erronea rappresentazione dei presupposti, irragionevolezza, difetto di motivazione ed istruttoria;

4. Violazione e falsa applicazione dell'art. 27, comma 7, del codice del consumo, eccesso di potere, difetto di motivazione, illegittima disparità di trattamento rispetto ad altri operatori del settore, difetto di istruttoria, irragionevolezza;

5. Sul trattamento sanzionatorio: violazione e falsa applicazione dell'art. 27, comma 12, del codice del consumo e dell'art. 11 della legge n. 689/1981, difetto di motivazione.

Si costituiva l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che chiedeva il rigetto del ricorso.

All'udienza del 22 marzo 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e va respinto.

E' utile riportare il contenuto degli impegni assunti da Avis e resi obbligatori dall'AGCM:

“Nei tempi tecnici necessari dal momento dell’eventuale accettazione dei presenti Impegni, Avis Budget Italia S.p.A. (Avis) farà in modo che, a partire dalla prossima stagione invernale compresa tra il 15 novembre 2014 e il 15 aprile 2015 e per tutte le stagioni invernali degli anni successivi, tutti i veicoli del proprio parco vettura in partenza da ogni stazione collocata nelle regioni del Centro Nord del paese - (Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana – siano dotati automaticamente e senza previa richiesta dei propri clienti, di dispositivi invernali (gomme da neve e catene da neve). Analoga dotazione automatica di dispositivi invernali sarà prevista in Abruzzo per tutti i veicoli noleggiati durante la stagione invernale presso la stazione di autonoleggio di Avis di Avezzano ... in ragione delle particolari caratteristiche logistiche e meteorologiche della stessa stazione (la stazione di Avezzano, unitamente alle predette stazioni delle regioni del Centro Nord, le “Stazioni”). Per tutte le resti stazioni non incluse nel perimetro dei presenti Impegni, Avis doterà i propri veicoli dei predetti dispositivi invernali solo su specifica richiesta dei propri clienti”

“Fermo restando quanto previsto all’Impegno I, ... Avis trasmetteva ai propri clienti per qualsiasi noleggio effettuato in tutte le stazioni Avis la seguente informativa (“Informativa”): “La

informiamo che dal 15 novembre al 15 aprile sono in vigore le ordinanze sull'obbligo dei dispositivi a bordo del veicolo (catene o gomme invernali). La invitiamo a connettersi al link www.poliziadistato.it, o al link del Ministero dei Trasporti www.mit.gov.it per verificare in quali Province ed in quali tratti di strada vige l'obbligo di tali dispositivi a bordo del veicolo”.

Inoltre si prevedeva che:

“a) L’informativa verrà comunicata in duplice lingua italiano/inglese da Avis: 1) sui siti internet www.avisautonoleggio.it e www.avis.com, all’inizio del processo di prenotazione attraverso un’apposita finestra video. ... 2) in un messaggio audio automatico, che verrà ascoltato dai clienti di Avis all’inizio del processo di prenotazione effettuato tramite il call center della stessa società, prima di iniziare qualsiasi eventuale conversazione con gli operatori dello stesso call center; 3) da parte degli operatori delle stazioni di noleggio della stessa Avis nel caso di prenotazioni effettuate al banco nel suddetto periodo invernale. Avis renderà, inoltre, visibile l’Informativa attraverso un cartello che verrà all’uopo predisposto presso il banco delle stesse stazioni di Avis”.

b) “alla luce della predetta attività di informazione preventiva offerta ... verranno adeguate le condizioni generali di contratto di Avis modificando la clausola n. 8, la quale – indipendentemente dal fatto che i predetti dispositivi siano forniti in dotazione ai

clienti automaticamente nelle Stazioni ai sensi dell'Impegno 1, o che siano richiesti dagli stessi clienti di Avis nelle restanti stazioni - stabilirà quanto segue "il Cliente prende atto che durante il periodo invernale in parte della rete viaria nazionale vige l'obbligo di gomme invernali o catene a bordo del veicolo, dispositivi resi disponibili da Avis. Avis declina ogni responsabilità laddove il Cliente non intenda utilizzare tali dispositivi?".

Nel provvedimento impugnato, l'Autorità, rileva, in via preliminare, come l'obbligo di dotare "*automaticamente e senza previa richiesta dei propri clienti?*" le autovetture di dispositivi antineve, fosse stato previsto, nel provvedimento di accettazione degli impegni, al triplice fine di: a) impedire che tali dispositivi fossero presentati ai consumatori come servizi accessori al noleggio dell'auto; b) evitare che il cliente non fosse informato della necessità di dotarsi dei dispositivi invernali e del pericolo connesso al mancato utilizzo; c) assicurare una condotta conforme dei venditori presso le stazioni locali in relazione ai dispositivi antineve.

Osserva poi l'AGCM come, anche dopo gli interventi asseritamente ottemperanti, nel processo di acquisto *on line* sul sito di Avis, il costo dei dispositivi antineve non fosse presentato come automaticamente inserito

nel costo complessivo del noleggio, tanto che nella pagina successiva comparivano due importi: uno non comprensivo della dotazione antineve (in posizione centrale e ben evidenziato) e uno, comprensivo del costo dei dispositivi, posto nella parte laterale della pagina e meno visibile dal consumatore.

La mancata inclusione del prezzo dei dispositivi antineve nel costo proposto per il noleggio dell'autovettura era confermata dal fatto che, nella colonna laterale, compariva il seguente wording *“L'equipaggiamento invernale raccomandato è stato aggiunto alla tua prenotazione. Se desideri eliminarlo puoi utilizzare l'opzione a disposizione”*.

L'Autorità rileva ancora come non potesse essere condivisa la tesi del professionista secondo cui il meccanismo *“opt-out”* prescelto risultava conforme agli impegni a suo tempo formalizzati, atteso che in tale sede era stato prescritto che la dotazione dei dispositivi sulle autovetture delle Stazioni individuate avvenisse *“automaticamente”*.

Da ultimo, osserva l'AGCM, il meccanismo prescelto da Avis introduceva un elemento di confusione tariffaria, atteso che la stessa propone al consumatore due prezzi diversi, di cui il primo (e più enfatizzato) non è comprensivo del costo dei dispositivi

antineve, con conseguente violazione degli “*Impegni*” approvati.

Esaminando, in via prioritaria, il terzo motivo di doglianza, con il quale Avis ha sostenuto la conformità delle misure adottate agli impegni assunti, osserva il Collegio come, dal mero raffronto tra il contenuto degli “*Impegni*”, individuato nel provvedimento del 7 agosto 2014, e l’analisi del sito risultante dagli accertamenti dell’Autorità, il cui oggettivo contenuto non è contestato da parte ricorrente, emerga in maniera inequivoca la violazione, da parte del professionista, delle prescrizioni al cui rispetto era subordinata la chiusura senza accertamento del primo procedimento sanzionatorio.

Ed infatti, l’espressione “*automaticamente e senza previa richiesta dei ... clienti*” non lascia alcun dubbio in ordine al contenuto precettivo del provvedimento inottemperato, con il quale l’Autorità aveva chiaramente escluso la legittimità di un meccanismo che prevedesse come opzionale e secondaria la dotazione di dispositivi antineve.

“*Automatica*”, come ribadito dalla difesa erariale, è la prestazione che, a prescindere da richieste o oneri aggiuntivi, rientra nelle condizioni generali di un servizio.

Diversamente da quanto sostenuto in ricorso, poi, il provvedimento con il quale l'AGCM aveva reso obbligatori gli impegni, era estremamente chiaro nell'individuare i profili problematici della pratica commerciale posta in essere da Avis - e che avevano dato origine al procedimento sanzionatorio del 2014 - nella presentazione della fornitura di dispositivi antineve come accessoria e corrispondete ad un sovrapprezzo.

Si legge, infatti, nel provvedimento del 7 agosto come *“il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista, consistente nel considerare le catene da neve ed i pneumatici da neve come servizio accessorio che deve essere appositamente richiesto dal cliente e per il quale è richiesto il pagamento di una somma addizionale al prezzo del noleggio nonostante tali dispositivi, nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 aprile, rappresentino una dotazione obbligatoria per transitare in molte strade ed autostrade, spesso adiacenti al luogo dove viene ritirata l'autovettura. Peraltro ... risulta che al momento del ritiro dell'autovettura il consumatore viene invitato a dotarsi di tali dispositivi e a pagarne il relativo prezzo, oppure ad assumersi il rischio di circolare con un'autovettura non in regola con la normativa stradale in vigore”* (così al § 3).

Già nella comunicazione di avvio di tale primo procedimento, inoltre, l'Autorità aveva evidenziato come la contrarietà della condotta di Avis al codice del consumo era *“idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo a più elementi (le caratteristiche del servizio, la disponibilità delle dotazioni richieste, i rischi, gli accessori, l'idoneità allo scopo, il prezzo), inducendolo ad assumere una decisione di natura commerciale, che altrimenti non avrebbe preso”* (cfr. §5).

Ancora, in sede di valutazione degli impegni (§ 15 ss), l'idoneità degli stessi a rimuovere i profili di scorrettezza ravvisati veniva significativamente correlata all'automatica dotazione dei dispositivi, ciò che lessicalmente non appare conciliabile con il prescelto meccanismo opt-out, che in luogo di una procedura necessitata pone la possibilità della scelta, tanto più che quella corretta (noleggio comprensivo di dispositivi antineve) era prospettata con minore evidenza grafica e con costo aggiuntivo scorporato.

Tanto è chiaramente espresso al § 31 del provvedimento ove, con riferimento al *wording* con il quale il consumatore veniva avvertito del fatto che *“l'equipaggiamento invernale raccomandato è stato aggiunto alla tua prenotazione. Se desideri eliminarlo puoi utilizzare*

l'opzione a disposizione”, l’Autorità rileva come l’indicazione “*suggerisce non già un inserimento automatico del dispositivo nella dotazione ma un servizio accessorio preselezionato e a pagamento*”.

La diversa opzione interpretativa proposta in gravame, secondo cui l’espressione “*dotati automaticamente e senza previa richiesta*” non comportava il fatto che il costo dei dispositivi antineve dovesse essere ricompreso nel prezzo del servizio di autonoleggio, oltre ad essere intrinsecamente contraddittorio, perché ciò che è automatico non può essere condizionato ad una procedura di scelta e a prestazioni aggiuntive, è anche frutto di una interpretazione capziosamente parziale ed elusiva del provvedimento di approvazione degli impegni, nonché di quanto rappresentato al professionista nel corso dell’intera fase procedimentale che aveva preceduto l’adozione dell’atto.

Medesima valutazione di non condivisibilità si impone per l’interpretazione, pure proposta dalla ricorrente, secondo cui il termine “*automaticamente*” concerneva il solo adempimento materiale, cosicché il corrispondente impegno doveva ritenersi soddisfatto nel momento in cui ciascun veicolo in consegna nelle stazioni indicate

nel provvedimento aveva a bordo il dispositivo antineve.

L'inequivocità del contenuto degli impegni, alla luce della loro portata letterale e del concreto dispiegarsi dell'iter procedurale al cui esito gli stessi erano stati accettati, rende irrilevante il fatto che non vi fosse un'esplicita previsione in materia tariffaria, così che non appare in alcun modo condivisibile la prospettazione della ricorrente secondo cui L'Autorità avrebbe operato un'interpretazione additiva o modificativa del provvedimento di approvazione degli impegni.

Può dunque passarsi all'esame degli ulteriori motivi di ricorso.

Con il primo motivo di doglianza la ricorrente ha sostenuto l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio gravato per avere l'Autorità contestato l'illecito dopo il decorso di novanta giorni dall'accertamento della presunta infrazione, in violazione di quanto previsto dall'art. 14, comma 2, della l. n. 689/1981.

Osserva in particolare Avis come l'atto impugnato, dopo aver premesso che il provvedimento che rendeva obbligatori gli impegni era stato comunicato al professionista il 18 agosto 2014 con contestuale richiesta di trasmissione, entro i

successivi novanta giorni, di una relazione di “*avvenuta attuazione*” di medesimi, avrebbe erroneamente ritenuto che la ricorrente non avesse inviato nei termini (e cioè entro 6 novembre 2014) la relazione di ottemperanza.

In realtà, già il 14 ottobre 2014 Avis avrebbe inviato via pec il “*Documento attuazione Impegni*” all’indirizzo del funzionario responsabile del procedimento sanzionatorio definito nell’agosto 2014.

Sarebbero, di conseguenza, tardive, sia la richiesta di informazioni inviata dall’Autorità il 26 gennaio 2015, sia la comunicazione di avvio del procedimento del successivo 18 febbraio.

Né l’Autorità avrebbe utilizzato il maggior tempo per compiere utile attività istruttoria, essendosi la stessa limitata, dopo aver ricevuto una segnalazione sul presunto inadempimento in data 18 dicembre 2014, ad acquisire le pagine internet del professionista, il contenuto delle quali, tuttavia, era stato reso noto ad AGCM con la detta nota dell’ottobre 2014.

La prospettazione non può essere condivisa. Deve in primo luogo rilevarsi come la giurisprudenza abbia da tempo chiarito come “*l’arco di tempo entro il quale l’Autorità deve provvedere alla notifica della contestazione, ai*

sensi dell'art. 14 della l.n.689 del 1981 [...] è collegato non già alla data di commissione della violazione, ma al tempo di accertamento dell'infrazione, da intendersi in una prospettiva teleologicamente orientata e quindi non già alla notizia del fatto sanzionabile nella sua materialità, ma all'acquisizione della piena conoscenza della condotta illecita, implicante il riscontro della esistenza e della consistenza della infrazione e dei suoi effetti?" (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. I, 21 gennaio 2015, n. 994, Consiglio di Stato, sez. VI, 22 luglio 2014, n. 3896 e 3 dicembre 2009, n.2721).

Sul punto va poi considerato come, dall'allegato 17 depositato da parte ricorrente, risulta una mera spedizione via mail a due dipendenti, ciò che non è sufficiente ad elidere l'affermazione dell'Autorità secondo la quale nulla è pervenuto al corretto indirizzo istituzionale, individuato a norma dell'art. 54, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale.

In ogni caso, deve osservarsi come, ove pure la nota fosse stata correttamente indirizzata, la stessa, al pari della segnalazione ricevuta dall'Autorità il 18 dicembre 2014, avrebbe contenuto una ricostruzione di parte in ordine all'avvenuta (o meno) ottemperanza agli impegni, inidonea a costituire un "accertamento" dei fatti.

Restava, quindi, ferma la necessità che l'Autorità svolgesse, come ha correttamente fatto, una autonoma istruttoria, verificando sul sito la sussistenza o meno di un'oggettiva conformità degli adempimenti posti in essere dal professionista agli impegni da questo assunti.

Tali accertamenti sono stati indiscutibilmente svolti il 5 febbraio, data rispetto alla quale la comunicazione di avvio del procedimento, avvenuta 13 giorni dopo, appare sicuramente tempestiva.

Con il secondo motivo di doglianza Avis ha sostenuto che il silenzio dell'Autorità, mantenuto oltre il termine di tre mesi dalla spedizione della mail del 14 ottobre 2014, avrebbe ingenerato in essa ricorrente un legittimo affidamento in ordine alla corretta ottemperanza degli impegni.

La censura è infondata.

Va in primo luogo richiamato quanto sopra osservato in ordine alla mancata ricezione, da parte dell'Autorità, della relazione di ottemperanza al corretto indirizzo istituzionale.

Va poi osservato come la macroscopica ed obiettiva non rispondenza delle attività poste in essere da Avis a quelle cristallizzate nel provvedimento di accettazione degli impegni impediva che l'affidamento eventualmente

ingenerato potesse considerarsi “*legittimo*”, tanto più che il professionista era stato destinatario di due richieste di informazioni il 30 dicembre 2014 e il 26 gennaio 2015.

Con il quarto motivo di doglianza la ricorrente ha censurato il provvedimento gravato perché affetto da contraddittorietà con altre pronunce della medesima Autorità adottate in fattispecie analoghe.

La prospettazione deve essere respinta.

Vertendosi, infatti, in un caso di inottemperanza ad impegni, correttamente ritenuta sussistente dall’Autorità rispetto ad uno schema comportamentale già definito e contenuto in un atto riconducibile alla volizione del destinatario, a nulla può rilevare la diversa valutazione di comportamenti simili operata dall’Autorità nei confronti di operatori concorrenti di Avis.

La censura è peraltro generica, laddove non fa emergere la predicata identità di situazioni (eguale contenuto degli impegni ed eguale portata delle violazioni), tanto più che in materia di pratiche commerciali scorrette ricorrono una fisiologica complessità e peculiarità delle valutazioni compiute dall’Autorità, in relazione alle quali, pur in presenza di elementi di analogia, risulta ordinariamente esclusa l’identità dei casi,

così che il richiamo ai diversi importi determinati non è idoneo di per sé a tradursi, come *tertium comparationis*, in un vizio di legittimità della valutazione negativa intervenuta in una diversa ipotesi (cfr. T.A.R., Lazio, Roma, sez. I, 9 gennaio 2015, n. 238 e 6 giugno 2008, n. 5578).

Con il quinto motivo di doglianza la ricorrente ha censurato il provvedimento gravato nella parte in cui ha determinato la sanzione pecuniaria da irrogare in € 300.000. Sul punto, il provvedimento presenterebbe una motivazione generica, limitata al richiamo alle condizioni economiche del professionista.

Erroneamente l'Autorità non avrebbe tenuto conto del fatto che le condotte sanzionate riguardano un ambito ben definito rispetto al complesso delle attività Avis e del gruppo a cui la società è riconducibile, così che il fatturato da prendere in esame sarebbe stato solo quello derivante dai dispositivi antineve.

Del pari, erroneamente sarebbe stata apprezzata la gravità della pratica, senza tener conto del fatto che le contestazioni di inottemperanza hanno riguardato solo una parte degli impegni e non l'intera gamma degli obblighi assunti.

Nell'operare il calcolo della durata della pratica, ritenuta sussistente quantomeno a partire dal 18 novembre 2014 (data in cui scadevano i novanta giorni concessi in sede di impegni), l'Autorità non avrebbe poi tenuto conto della comunicazione effettuata dalla società il 14 ottobre 2014.

Neppure sarebbe stata tenuta nella debita considerazione la circostanza dell'aver il professionista, in data 15 febbraio 2015, offerto di modificare nuovamente il sito internet.

Da ultimo, la ricorrente rileva come in materia di pratiche commerciali il professionista non goda, con particolare riferimento al procedimento di quantificazione della sanzione, di adeguati strumenti di tutela del diritto di difesa.

Anche tale censura va respinta.

Deve infatti rilevarsi come la determinazione della sanzione sia avvenuta sulla base della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente e delle condizioni economiche dell'impresa stessa, ai sensi dell'art. 11, l. n. 689 del 1981.

In tale quadro di riferimento, la valutazione della dimensione economica e dell'importanza del professionista risponde a due diverse finalità in quanto, da un lato, è

volta a garantire l'effettiva efficacia deterrente della sanzione pecuniaria secondo criteri di proporzionalità ed adeguatezza e, dall'altro, concorre a delineare la gravità della condotta nella considerazione che la dimensione economica del professionista, la sua notorietà — e conseguente credibilità — e la sua posizione nel mercato, rendono più efficace la comunicazione pubblicitaria aggravandone la valenza lesiva. Ciò, coerentemente con il rilievo da attribuire alla dimensione economica del professionista al fine del rispetto del principio di proporzionalità della sanzione, che costituisce peraltro corollario di quello di ragionevolezza e di parità di trattamento, aventi rango costituzionale fondamentale.

Né risulta applicabile, nella fattispecie, l'orientamento giurisprudenziale richiamato dalla ricorrente e secondo cui occorrerebbe tener conto del fatturato derivato dai soli prodotti o servizi interessati dalla pratica contestata anziché del fatturato complessivo della società.

Nel caso in esame, infatti, l'Autorità ha sanzionato una società che svolge un'unica attività (noleggio di autovetture) e non una società che, come sarebbe stato necessario ai fini dell'applicazione dell'orientamento richiamato, svolge sia un'attività di *rent a car*

e sia un'ulteriore ed autonoma attività di noleggio di dispositivi antineve.

La gravità della pratica, poi, è stata correttamente considerata in sé e non in una ideale proporzione con il complesso degli impegni a suo tempo resi obbligatori, e del pari correttamente, alla luce di quanto sopra osservato in ordine alla mancata ricezione della missiva del 14 ottobre 2014, è stata apprezzata la durata.

L'offerta di modificare nuovamente il sito, intervenuta in corso di procedimento, inoltre, non integra alcuna specifica attenuante.

Del tutto infondata appare, infine, la censura con la quale la ricorrente ha sostenuto che il procedimento in materia di pratiche scorrette non garantisca il diritto di difesa del professionista, essendo per contro previste sufficienti garanzie partecipative costituite dall'essere destinatari della comunicazione di avvio del procedimento, dalla possibilità di essere auditi e dalla possibilità di presentare memorie, tutte, in concreto puntualmente poste a disposizione dell'odierna ricorrente.

In conclusione, il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:

Rosa Perna, Presidente FF

Ivo Correale, Consigliere

Roberta Cicchese, Consigliere,

Estensore

L'ESTENSORE
Roberta Cicchese

IL PRESIDENTE
Rosa Perna

IL SEGRETARIO